

PROCEDURA FINALIZZATA AL RUOLO

Docenti inseriti a pieno titolo nella I fascia GPS sostegno

A.S. 2026/2027

Scheda UIL Scuola

Premessa

La procedura finalizzata all'immissione in ruolo dei docenti inseriti a pieno titolo nella I fascia GPS sostegno si svolge in due fasi.

- **La prima è la fase provinciale**, che riguarda la provincia di inserimento nelle GPS.
- **La seconda è la fase interprovinciale**, attivata dopo la pubblicazione dei posti residui da parte degli Uffici scolastici. In questa fase il docente può presentare domanda per una o più province appartenenti alla stessa regione, anche diversa da quella di inserimento in GPS.

Nota bene: Possono partecipare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS per il sostegno.

Fase provinciale

Le funzioni telematiche per la presentazione della domanda saranno disponibili:

- **dal 16 luglio (ore 14.00)**
- **al 29 luglio (ore 14.00)**

Attraverso la stessa istanza gli aspiranti partecipano anche alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno e, se in possesso dei requisiti, alle procedure di conferma sul posto di sostegno.

Fase interprovinciale

Dopo la conclusione della fase provinciale, gli Uffici scolastici pubblicano le sedi rimaste vacanti e disponibili per ciascun grado di istruzione.

La finestra temporale per la presentazione delle domande sarà aperta:

- **dalle ore 14:00 del 14 agosto**
- **fino alle ore 12:00 del 18 agosto.**

Per partecipare a questa fase **è obbligatorio** aver presentato domanda e partecipato alla **precedente fase provinciale**.

Nota bene: La procedura è considerata straordinaria **ed è utilizzata in via residuale rispetto alle ordinarie procedure assunzionali (GAE e concorsi), compreso lo scorrimento degli elenchi regionali.**

Si attiva, pertanto, **solo al termine delle operazioni di immissione in ruolo, qualora residuino posti di sostegno vacanti e disponibili al 31 agosto, comunque autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Fase provinciale

✓ *Come si svolge la procedura*

L'intera procedura si svolge tramite il sistema informativo del Ministero.

In una prima fase gli Uffici scolastici inseriscono i posti disponibili per ciascuna scuola, distinti in base alla tipologia di sostegno e al grado di istruzione. Successivamente vengono verificate le domande presentate dagli aspiranti e il sistema procede all'assegnazione automatizzata delle sedi sulla base:

- **della posizione occupata in graduatoria;**
- **delle preferenze espresse dal candidato nella domanda.**

Il docente può indicare sia preferenze analitiche (singole scuole) sia preferenze sintetiche, come comuni o distretti. In quest'ultimo caso il sistema assegna le scuole seguendo automaticamente l'ordine del codice meccanografico.

Al termine delle operazioni, gli esiti vengono pubblicati dagli Uffici scolastici e comunicati direttamente agli interessati nell'area riservata del portale ministeriale.

- *Accettazione o rinuncia della sede*

Una volta ricevuta l'assegnazione della scuola, il docente deve esprimere la propria volontà entro un termine preciso:

- **entro 5 giorni dall'assegnazione;**
- **oppure entro il 1° settembre, se l'assegnazione avviene a partire dal 28 agosto.**

La risposta deve essere trasmessa tramite l'apposita funzione indicata nel link presente nella comunicazione ricevuta. In assenza di risposta entro i termini previsti, la **mancata risposta equivale automaticamente a rinuncia.**

- *Conseguenze dell'assegnazione*

È importante prestare particolare attenzione agli effetti dell'assegnazione della sede.

Nel momento in cui il sistema **attribuisce una scuola**, il docente **viene escluso** da tutte le altre procedure di supplenza, **indipendentemente dal fatto che decida di accettare o rinunciare all'incarico assegnato**.

Di conseguenza non sarà più possibile partecipare:

- alle supplenze annuali al 31 agosto;
- alle supplenze fino al 30 giugno;
- alle supplenze brevi;
- agli interpelli;
- ad altre procedure relative a differenti classi di concorso o tipologie di posto.

L'esclusione riguarda anche le eventuali procedure di conferma sul sostegno, qualora ne ricorrano i presupposti.

In pratica, **dal momento dell'assegnazione della scuola**, il docente può scegliere se accettare o rinunciare all'incarico, ma in **entrambi i casi** perde comunque la possibilità di ottenere ulteriori supplenze per lo stesso anno scolastico.

- ***Eventuali surroghe***

Le eventuali rinunce possono essere coperte dagli Uffici scolastici tramite operazioni di surroga. Tali operazioni, però, possono essere effettuate esclusivamente prima dell'avvio della fase interprovinciale della procedura.

NOTA BENE

La presentazione della domanda rappresenta una condizione indispensabile per partecipare alla procedura finalizzata al ruolo. Chi non presenta l'istanza viene automaticamente escluso.

Diversamente, il docente che:

- non presenta domanda;
- oppure presenta domanda ma non ottiene alcuna sede tra quelle richieste;

mantiene la possibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze:

- al 31 agosto;
- al 30 giugno;
- brevi e temporanee;
- interpelli

oltre alle eventuali procedure di conferma sul posto di sostegno, se spettanti.

Fase interprovinciale (per chi non ha ottenuto incarico nella fase provinciale)

Terminata la fase provinciale, gli Uffici scolastici pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le sedi rimaste vacanti e disponibili, suddivise per grado di istruzione. La pubblicazione deve avvenire **entro le ore 10:00 del 14 agosto**.

Nella stessa giornata si apre una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande:

- **dalle ore 14:00 del 14 agosto**
- **fino alle ore 12:00 del 18 agosto**

Questa fase rappresenta una ulteriore possibilità per i docenti che, **pur avendo partecipato alla fase provinciale**, non hanno ricevuto alcuna proposta di incarico.

- Chi può partecipare

Possono partecipare esclusivamente:

- i docenti che abbiano partecipato alla fase provinciale;
- che non abbiano rinunciato;
- e che non abbiano ottenuto alcuna assegnazione.

Sono invece esclusi:

- i docenti che non hanno presentato domanda nella fase provinciale;
- coloro che hanno già ottenuto un incarico;
- gli aspiranti rinunciatari.

- Come si svolge la procedura

Anche la fase interprovinciale si svolge interamente tramite procedura informatizzata.

I docenti interessati devono presentare una nuova istanza attraverso il sistema informativo ministeriale, indicando:

- la provincia o le province richieste;
- le tipologie di posto per cui possiedono il titolo.

È possibile indicare anche più province, **purché appartenenti alla stessa regione**, compresa una regione diversa da quella di inserimento nelle GPS.

Dal momento in cui si apre questa fase, non sono più possibili:

- scorrimenti;

- surroghe;

sulle assegnazioni provinciali già effettuate.

- ***Elaborazione delle domande***

Successivamente il sistema:

- elabora le istanze presentate;
- crea, per ogni provincia e tipologia di posto, specifici elenchi degli aspiranti;
- utilizza i dati presenti nelle GPS di origine.

Una volta pubblicati gli elenchi, la procedura informatizzata procede:

1. prima all'assegnazione della provincia;
2. successivamente all'assegnazione della sede scolastica.

- ***Accettazione o rinuncia***

Anche nella fase interprovinciale il docente, una volta ricevuta l'assegnazione, deve rispondere entro:

- 5 giorni dalla comunicazione
- oppure entro il 1° settembre, se la comunicazione avviene a partire dal 28 agosto.

La mancata risposta entro i termini previsti equivale a:

- rinuncia alla nomina;
- decadenza dall'incarico conferito.

- ***Conseguenze dell'assegnazione***

In questa fase è particolarmente importante distinguere il momento che determina l'esclusione dalle altre supplenze.

Infatti, nella procedura interprovinciale, **è già l'assegnazione della provincia a produrre automaticamente l'esclusione da tutte le altre procedure di supplenza.**

Dal momento in cui il sistema **assegna una provincia**, il docente:

- non può più partecipare alle supplenze al 31 agosto;
- non può più partecipare alle supplenze al 30 giugno;
- non può ottenere supplenze brevi;
- non può partecipare agli interPELLI;
- non può concorrere per altre classi di concorso o tipologie di posto.

L'esclusione riguarda anche le eventuali procedure di conferma sul sostegno, se spettanti.

In concreto, **dopo l'assegnazione della provincia** il docente può ancora:

- accettare o rinunciare alla provincia assegnata;
- accettare o rifiutare successivamente la sede scolastica attribuita.

Tuttavia, **indipendentemente dalla scelta effettuata**, l'assegnazione della provincia comporta **comunque la definitiva esclusione da tutte le altre opportunità di supplenza**.

NOTA BENE

La presentazione della domanda è indispensabile per partecipare alla procedura. Chi non presenta l'istanza viene automaticamente escluso dalla fase interprovinciale.

Mantiene invece la possibilità di partecipare alle ordinarie procedure di supplenza il docente che:

- non presenta domanda;
- oppure presenta domanda ma non ottiene alcuna provincia tra quelle richieste.

In questi casi resta possibile partecipare:

- alle supplenze al 31 agosto;
- alle supplenze al 30 giugno;
- alle supplenze brevi;
- agli interPELLI
- alle eventuali procedure di conferma sul sostegno, se spettanti.

Tipo di contratto

L'incarico conferito ai docenti destinatari della procedura straordinaria da I fascia GPS sostegno consiste in un contratto **a tempo determinato fino al 31 agosto 2026**, finalizzato all'immissione in ruolo.

Il docente assunto è sottoposto al **periodo annuale di formazione e prova** previsto dalla normativa vigente.

In caso di esito positivo:

- il docente viene confermato in ruolo;
- la decorrenza giuridica della nomina è il 1° settembre 2026;
- la decorrenza economica decorre invece dal 1° settembre 2027.

L'anno svolto con supplenza finalizzata al ruolo è valido **a tutti gli effetti come anno di ruolo**, in quanto si tratta di un anno con decorrenza giuridica coperto da effettivo servizio.

NOTA BENE

Si tratta di una supplenza finalizzata al ruolo e non di una immediata assunzione a tempo indeterminato.

Di conseguenza, durante l'anno scolastico svolto con contratto al 31 agosto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato (es. permessi o malattia).

Vincoli alla mobilità

Il docente deve permanere nella stessa scuola per **tre anni scolastici, salvo situazioni di esubero o soprannumero**.

Durante il periodo di vincolo non è possibile:

- presentare domanda di trasferimento, passaggio di ruolo/cattedra, assegnazione provvisoria o utilizzazione;
- accettare incarichi su altra classe di concorso o diversa tipologia di posto (art. 47 CCNL Scuola).

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza, sono considerati validi:

- gli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli previste dalla normativa o dalla contrattazione;
- l'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, successivamente confermato a tempo indeterminato dopo il superamento dell'anno di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova si è concluso con esito negativo.

Resta fermo che, **anche durante il triennio di permanenza**, è possibile presentare domanda di mobilità o di assegnazione provvisoria/utilizzazione nei casi di deroga previsti dal CCNL e dal CCNI sulla mobilità e sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie.